



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART.71  
- COMMA 5 - DELLA LEGGE N.133/2008  
Sottoscritto in data 28.5.2009**

Il giorno 28 Maggio dell'anno 2009, alle ore 9,00 presso una sala del Rettorato, le parti negoziali composte da:

**Delegazione di parte pubblica:**

Prof. Ivan MONTANARI (*Presidente*)  
Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Amministrativo*)

**R.S.U.,** nelle persone di:

Gianluca Tosetto.....  
Primo Preti.....  
Barbara Rebecchi.....  
Loretta Lodi.....  
Marco Fortunato.....  
Barbara Viaro.....  
.....  
.....  
.....

**Organizzazioni sindacali territoriali,** nelle persone di:

Geom. Bergamini Giancarlo	FLC-CGIL
Sig. Visco Luigi	CISL-Università
Sig.ra Federica Iori	UIL-P.A.
Sig. Martino Antonio	S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo concernente l'applicazione dell'art.71 - comma 5 - della legge n.133/2008.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

## **Applicazione dell'art.71 – comma 5 – della legge n.133/2008**

### **PREMESSA**

VISTO il contratto integrativo del 26.1.2007;

VISTO l'art. 71 commi 1 e 5 – della Legge n.133/2008;

CONSIDERATO CHE l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia è tenuto a dare applicazione all'art.71 – comma 1 – della Legge n.133/2008 che dispone che nei primi dieci giorni di assenza di ogni periodo di malattia di qualunque durata è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio;

CONSIDERATO CHE i risparmi derivanti dalle trattenute operate in applicazione dell'art.71 – comma 1 – (nei primi dieci giorni di malattia di ogni evento morboso) costituiscono economie di bilancio che concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Dette risorse non potranno essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

RITENUTO OPPORTUNO, ai soli fini dell'applicazione del presente accordo, convertire in giorni le assenze quantificate ad ore nel programma di gestione utilizzando come riferimento un giorno equivalente a sette ore e dodici minuti per tutti i rapporti di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale e per le categorie di inquadramento B, C, D ed EP.

PRESO ATTO che detto comma 5 dell'art.71 Legge 133/2008 deve essere necessariamente applicato in modo automatico, a decorrere dal 25.6.2008 e per il periodo limitato alla vigenza di detta Legge, all'istituto della **Indennità accessoria mensile di cui all'art.88 – comma 2 – lett. f) del CCNL 16.10.2008, a tutte le assenze ad esclusione di quelle contemplate nell'art.1 comma 2- del presente contratto integrativo ;**

**RITENUTO OPPORTUNO applicare detto articolo all'istituto della produttività collettiva e miglioramento dei servizi di cui all'art.88 – comma 2 lett. d), con i medesimi criteri adottati per l'indennità accessoria mensile;**

CONSIDERATO CHE, ai sensi di quanto previsto al punto 2. della circolare n.7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la norma predetta si applica alle somme destinate a remunerare i risultati, ma non riguarda gli importi che hanno carattere di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità di un incarico quale la retribuzione di posizione dei Dirigenti (così come la retribuzione di posizione del personale di categoria EP e l'indennità di responsabilità di cui all'art.90 del CCNL 16.10.2008);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

VISTA la nota Rettorale del 2.10.2008, prot. n.21930, con la quale è stato presentato un quesito al Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardante l'applicazione dell'art.71 della Legge n.133/2008 ed, in particolare , del comma 5;

VISTE le note circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.7/2008 e n.8/2008 riguardanti le disposizioni di cui all'art.71 della Legge n.133/2008;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo del 26.5.2009 concernente l'applicazione dell'art.71 – comma 5 – della legge n.133/2008;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.5.2009, con la quale è stata autorizzata la parte pubblica alla sottoscrizione del predetto accordo.

**Art.1**

**Incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione delle risorse riguardanti l'indennità di risultato del personale di categoria "D", di cui all'art.91 – comma 4 - CCNL 16.10.2008**

1. In applicazione dell'art.71 - comma 5 - della Legge n.133/2008, **a decorrere dalla data del 25.6.2008, e per il periodo limitato alla vigenza di detto comma 5, vengono applicate le seguenti riduzioni**, in caso di assenze dal servizio (ad esclusione di quelle contemplate nel comma 2 del presente articolo), alle somme spettanti annualmente al personale di categoria "D", a titolo di indennità di risultato, di cui all'art.91 – comma 4- del CCNL 16.10.2008, determinate dall'esito della valutazione dell'attività svolta, ai sensi della normativa vigente:

<b>da 21 giorni</b>	<b>a 40</b>	<b>riduzione di un importo pari ad <u>euro 20</u></b>
<b>da 41 giorni</b>	<b>a 80</b>	<b>riduzione di un importo pari ad <u>euro 35</u></b>
<b>da 81 giorni</b>	<b>a 100</b>	<b>riduzione di un importo pari ad <u>euro 50</u></b>
<b>oltre 100 giorni</b>		<b>riduzione pari ad euro 65</b>

2. Sono considerate presenze ai soli fini dell'applicazione del presente accordo i primi dieci giorni di ogni evento di malattia ai sensi del comma 1 dell'art.71 della Legge n.133/2008; le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro e per congedo di paternità; le assenze per la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare; le assenze per grave infermità, secondo quanto previsto dall'art.4 – comma 1 – della Legge n.53/2000; le assenze per i soli portatori di handicap grave, per permessi di cui all'art.33 della Legge n.104/1992.

Tenuto conto di quanto indicato dalla circolare n.8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che pone in rilievo casistiche non contemplate espressamente dalla Legge n.133/2008, ma disciplinate, comunque, da specifiche disposizioni di Legge non espressamente abrogate o modificate, sono considerate presenze ai soli fini dell'applicazione del presente accordo le seguenti assenze dal servizio:

- Permessi per donazione di sangue e midollo osseo, di cui alla Legge n.584/1967;
- Permessi per volontariato nelle attività di protezione civile, di cui al DPR n.613/1994, n.10;
- Permessi per l'espletamento delle funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (Nazionale ed Europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, di cui alla Legge n.53/1990 e Legge n.69/1992.
- Ulteriori permessi di cui è stata richiesta espressa interpretazione normativa al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del Rettorale del 2.10.2008, prot. n.21930, fatte salve eventuali e contrarie indicazioni in merito.

**Art.2**

**Incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione delle risorse riguardanti la Retribuzione di risultato del personale di categoria EP, ai sensi dell'art. 76 – comma 4 del CCNL 16.10.2008**

1. In applicazione dell'art.71 - comma 5 - della Legge n.133/2008, **a decorrere dalla data del 25.6.2008, e per il periodo limitato alla vigenza di detto comma 5, vengono applicate le seguenti riduzioni** in caso di assenze dal servizio (ad esclusione di quelle contemplate nell'art.1 – comma 2 del presente contratto integrativo) alle somme spettanti annualmente, a titolo di retribuzione di risultato, al personale di categoria EP, determinate dall'esito della valutazione dell'attività svolta, ai sensi della normativa vigente:

<b>da 21 giorni</b>	<b>a 40</b>	<b>riduzione di un importo pari ad <u>euro 20</u></b>
<b>da 41 giorni</b>	<b>a 80</b>	<b>riduzione di un importo pari ad <u>euro 35</u></b>
<b>da 81 giorni</b>	<b>a 100</b>	<b>riduzione di un importo pari ad <u>euro 50</u></b>
<b>oltre 100 giorni</b>		<b>riduzione pari ad euro 65</b>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

### **Art.3**

#### **Incidenza delle assenze dal servizio ai fini dell'attribuzione dell'indennità di disagio lavorativo per utilizzo nei laboratori di agenti fisici, chimici e biologici intrinsecamente pericolosi.**

1. L'indennità di disagio lavorativo di cui al presente articolo, così come disciplinata dal Capo 3 del contratto integrativo del 13.5.2008, compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso. Pertanto, in applicazione al comma 5 dell'art.71 della Legge n.133/2008, **a decorrere dalla data del 25.6.2008, e per il periodo limitato alla vigenza di detto comma 5**, non viene corrisposta durante le giornate di assenza per qualsiasi causa, ad esclusione dei periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce, nonché ad esclusione dei giorni di assenza contemplati nel comma 2 dell'art.1 del presente contratto integrativo.

### **Art.4**

#### **Destinazione dei risparmi derivanti dall'applicazione del presente contratto integrativo**

1. I risparmi derivanti dall'applicazione degli artt.1 e 3 del presente contratto integrativo e che risulteranno dal fondo dell'**Indennità accessoria mensile di cui all'art.88 - comma 2 - lett. f) del CCNL 16.10.2008 e dal fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi di cui all'art.88 - comma 2 lett. d)**, in conseguenza delle assenze rilevate nell'anno, per l'anno 2008, confluiranno nel fondo di riserva di cui all'art.1 del contratto integrativo del 13.5.2008;
2. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del presente contratto integrativo saranno portate in aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

**DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

Prof. Ivan MONTANARI \_\_\_ f.to Ivan Montanari \_\_\_\_\_

Dott. Stefano RONCHETTI \_\_\_ f.to Stefano Ronchetti \_\_\_\_\_

**DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

R.S.U. \_\_\_ f.to Gianluca Tosetto \_\_\_\_\_  
\_\_\_ f.to Preti Primo \_\_\_\_\_  
\_\_\_ f.to Barbara Rebecchi \_\_\_\_\_  
\_\_\_ f.to Loretta Lodi \_\_\_\_\_  
\_\_\_ f.to Marco Fortunato \_\_\_\_\_  
\_\_\_ f.to Barbara Viaro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

F.L.C.-C.G.I.L. \_\_\_ f.to Giancarlo Bergamini

C.I.S.L. – Università \_\_\_ f.to Visco Luigi\_

U.I.L. – P.A. \_\_\_ f.to Iori Federica\_\_\_

S.N.A.L.S. –  
Conf.S.A.L.f.to \_\_\_ Antonio Martino \_\_\_\_\_

C.S.A. di Cisal – Università \_\_\_\_\_